



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1816**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Articolo 16 bis, comma 2, legge provinciale 8 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica). Incremento della misura dell'imposta provinciale di soggiorno per l'ambito territoriale di Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi.

Il giorno **19 Ottobre 2015** ad ore **08:35** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assiste:

IL DIRIGENTE

GIOVANNI GARDELLI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

L'art. 16 bis, c.1 della l.p. 8/2002, istituisce a decorrere dal 1° novembre 2015 l'imposta provinciale di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive previste dalla legge stessa, allo scopo di garantire al turista elevati standard dei servizi.

L'art. 16 bis, c. 2, della l.p. 8/2002 prevede, tra l'altro, che la misura dell'imposta applicabile in ciascuno degli ambiti territoriali previsti dagli art. 8 e 12 quater, c. 3, possa essere incrementata, rispetto a quella individuata dal regolamento di esecuzione, fino al limite massimo per pernottamento previsto dal comma 1 (da un minimo di 0,5 euro ad un massimo di 2,5 euro), anche differenziando l'incremento per tipologia di struttura ricettiva.

Il successivo c. 10 prevede che per le richieste di incremento della misura dell'imposta presentate dalle comunità nel corso dell'anno 2015, la Giunta provinciale possa stabilire, in deroga a quanto previsto dal c. 2, che l'incremento si applichi a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di adozione della deliberazione, o se successivo, dal giorno proposto dalle comunità nelle proprie richieste.

Il regolamento di esecuzione dell'art. 16 bis, emanato con Decreto del Presidente della Provincia 16 aprile 2015, n. 3-17/Leg, ha stabilito all'art. 2 che l'imposta provinciale di soggiorno è determinata per ogni pernottamento nella misura di:

- a) euro 1,30 per le strutture ricettive alberghiere previste dall'articolo 16 bis, comma 4, lettera a), della legge provinciale classificate a cinque stelle, quattro stelle "superior" e quattro stelle;
- b) euro 1,00 per le strutture ricettive alberghiere previste dall'articolo 16 bis, comma 4, lettera a), della legge provinciale classificate a tre stelle "superior" e tre stelle;
- c) euro 0,70 per le strutture ricettive alberghiere previste dall'articolo 16 bis, comma 4, lettera a), della legge provinciale classificate a due stelle o una stella o non classificate;
- d) euro 0,70 per le strutture ricettive diverse da quelle alberghiere previste dall'articolo 16 bis, comma 4, lettera a), della legge provinciale;
- e) euro 0,70 per le strutture ricettive previste dall'articolo 16 bis, comma 4, lettere b), c) e d) della legge provinciale.

In data 05 ottobre 2015 è pervenuta da parte del Comune di Trento, in nome e per conte anche dei Comuni di Aldeno, Cimone, Garniga Terme e della Comunità della Valle dei Laghi e previa audizione della competente A.p.t., la richiesta d'incremento dell'imposta provinciale di soggiorno come da deliberazioni dei diversi comuni e della Comunità. Con essa si propone un aumento della misura dell'imposta a 1,50 euro per tutte le strutture ricettive, giustificando tale richiesta al fine di *“fornire al turista, gratuitamente e senza ulteriori spese di compartecipazione a carico della struttura ricettiva, la Guest Card utilizzabile su tutto il territorio trentino”*.

La richiesta è stata vagliata dagli uffici sotto il profilo della legittimità anche per quanto riguarda la fissazione di una misura uguale per tutte le tipologie ricettive. Il Servizio Turismo, con nota del 29 giugno 2015, ha infatti richiesto formalmente al Servizio Legislativo di considerare se le proposte di incremento del tributo debbano necessariamente tenere conto del criterio di gradualità per tipologia o se possa prevalere un'interpretazione letterale di quanto previsto dal comma 2. Con nota del 15 luglio 2015, il Servizio Legislativo ha evidenziato che dalla norma emerge come l'applicazione della gradualità per tipologia ricettiva non sia un criterio obbligatorio per la proposta di incremento da parte della Comunità, al fine di permettere una gestione dell'imposta che tenga conto delle diverse specificità ricettive territoriali e quindi dando la possibilità sia di ampliare che diminuire il divario tra le diverse tipologie ricettive.

Inoltre, ai sensi del comma 2 dell'articolo 16 bis della l.p. 8/2002, è stato acquisito il parere della competente Commissione del Consiglio provinciale, che si è espressa nella seduta del 15 ottobre 2015.

Con questo provvedimento si provvede pertanto ad incrementare, in conformità alla suddetta richiesta e a partire dall'1 novembre 2015, la misura dell'imposta provinciale di soggiorno applicata nell'ambito territoriale di Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'articolo 16 bis della l.p. 8/2002;
- visto il D.P.P. 16 aprile 2015, n. 3-17/Leg;
- visto il parere favorevole in merito all'incremento dell'imposta provinciale di soggiorno della competente commissione legislativa, nella seduta del 15 ottobre 2015, ai sensi dell' art. 16 bis, c. 2 della sopracitata legge provinciale;
- vista la legge provinciale 03 aprile 1997, n. 7 ed in particolare l'art. 5;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di incrementare, ai sensi del comma 2 dell'art. 16 bis della l.p. 8/2002, la misura dell'imposta provinciale di soggiorno applicabile nell'ambito territoriale omogeneo territoriale di Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi, conformemente alla richiesta presentata dal Comune di Trento, in nome e per conte anche dei Comuni di Aldeno, Cimone, Garniga Terme e della Comunità della Valle dei Laghi, in data 05 ottobre 2015, stabilendola, per tutte le strutture ricettive previste dalla Legge, nell'importo di 1,50 euro per pernottamento;

- 2) di stabilire che, ai sensi dell'art. 16 bis, c. 10 della l.p. 8/2002, l'incremento della misura si applichi a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di adozione della deliberazione e pertanto dal 1° novembre 2015;
- 3) di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

GBA - ALT